REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/69 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1125/68 relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 876/67/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1967, che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1382/69 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 876/67/CEE mantiene, per la campagna di commercializzazione 1969/1970, l'importo medio dell'integrazione supplementare preso in considerazione per la campagna precedente ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1125/68 della Commissione, del 30 luglio 1968, relativo alle modalità riguardanti l'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone trasformati in Italia (5), prevede, per la campagna 1968/1969, che il versamento dell'integrazione sia effettuato all'inizio della campagna successiva, fatto salvo l'anticipo di una parte dell'importo prevedibile ; che i motivi che hanno condotto all'adozione di detta disposizione sono ancora validi ; che, pertanto, è opportuno estendere detta disposizione al versamento dell'integrazione per la campagna 1969/1970 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1125/68 è sostituito dal seguente :

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 876/67/CEE il versamento definitivo dell'integrazione supplementare per la campagna di commercializzazione è effettuato nei primi due mesi della campagna di commercializzazione successiva. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 281 del 21. 11. 1967, pag. 7.
(4) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 4.
(5) GU n. L 187 del 31. 7. 1968, pag. 6.